

COMUNE DI RODI GARGANICO (FG)

Resistenza temeraria con abuso del processo

Contravvenzioni, revoca di contravvenzioni, revoca della revoca alle contravvenzioni, lasciando a carico dei vari apparati giudiziari l'onere di processi manifestamente evitabili

di Angelo Siri

Con provvedimento prot. 12781 del 9 dicembre 2021 il Comune di Rodi Garganico annullava d'ufficio due verbali emessi a carico di un proprietario di autocaravan per transito in via Madonna della Libera dove vige un divieto istituito con ordinanza dirigenziale n. 16 del 10 giugno 2021. A tale decisione l'amministrazione giungeva dopo aver preso atto dei ricorsi al TAR Puglia contro la citata ordinanza e al Giudice di pace di Rodi Garganico contro gli stessi verbali annullati.

Una sorta di miracolo dopo circa dieci anni di illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan. In realtà, si è trattato di un'effimera speranza infrantasi in meno di una settimana.

Infatti, con nota prot. 13026 del 15 dicembre 2021 l'amministrazione comunale ha fatto *dietro front* revocando l'annullamento dei verbali.

Il nuovo provvedimento è così motivato: *"...in attesa della decisione del Giudice di Pace e della decisione del TAR Puglia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"*.

In realtà, la situazione di fatto e pure di diritto non è mutata rispetto a quella valutata dal Comune alla data di archiviazione dei verbali. In particolare, erano già noti i ricorsi al TAR Puglia e al Giudice di pace di Rodi Garganico. Il provvedimento prot. 13026/2021 non appare dunque giustificato, essendo peraltro generico il riferimento a *"sopravvenuti motivi di pubblico interesse"*, né risulta specificata l'istruttoria che avrebbe indotto a una nuova valutazione dell'interesse originario e ciò in violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ritiene che la nuova decisione sia dovuta al fatto che il legale incaricato di proporre il ricorso al TAR nonché l'opposizione alle sanzioni, visto l'annullamento d'ufficio dei due verbali, ha sollecitato l'archiviazione di ulteriori verbali del tutto analoghi nonché dell'ordinanza n. 16/2021 chiedendo parziale ristoro delle spese sostenute dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti



per le azioni intraprese, con impegno a rinunciare ai vari giudizi in corso.

D'altronde non si comprende la ragione per cui la Pubblica Amministrazione non debba rispondere degli oneri provocati al cittadino da una propria azione illegittima evitando peraltro il rischio di aggravati di spesa derivanti dalla prosecuzione dei procedimenti già in corso. La condotta dell'amministrazione comunale in persona del Comandante della Polizia Locale Dott. Donato Laera, firmatario dell'ordinanza n. 16/2021, che prima annulla i verbali e poi revoca tale annullamento, sarà resa nota nel giudizio al TAR e dinanzi al Giudice di pace trattandosi di palese dimostrazione di resistenza temeraria con abuso del processo come tale passibile di sanzione avendo il Comune lasciato a carico dei vari apparati giudiziari l'onere di processi manifestamente evitabili.

Provvedimento con il quale archiviano due contravvenzioni elevate a un proprietario di autocaravan. Una corretta applicazione dell'autotutela d'ufficio per chiudere i ricorsi al Giudice di Pace e al Tribunale Amministrativo Regionale, risparmiando sui costi e, di conseguenza, utilizzare dette risorse per i loro cittadini.

**PROVVEDIMENTO
DI ANNULLAMENTO**



COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Città di Rodi Garganico

Provincia di Foggia

P.zza Giovanni XXIII^a n.1

Tel. 0884/919420

Tel./fax 0884/966106

PoliziaLocale@pec.comune.rodigarganico.fg.it

Vigilanza.rodigarganico@mail.com

Oggetto: provvedimento di annullamento in autotutela del verbale n. 1256/21 del 15.08.21 e verbale n. 1139/2021 del 16.08.2021 per violazione dell'art 7 del C.D.S.

VISTO il ricorso presentato al Comando di Polizia Locale in data 15 ottobre 2021 e allibrato al prot. n. 10742 del 15.10.2021 dallo studio legale Avv. Assunta Brunetti, in nome e per conto del Sig. [REDACTED], con il quale chiede l'annullamento dei verbali n. 1256 del 15.08.21 e verbale n. 1139 del 16.08.2021, per violazione dell'art. 7 del c.d s. per aver transitato con il Camper targato [REDACTED] Corso madonna della Libera non rispettando l'Ordinanza n. 16 del 10.06.2021 limitatamente ad alcune categorie di veicoli.

VISTA la legge 241/90;

RITENUTO che l'Avv. Assunta Brunetti ritiene che la citata 'Ordinanza appare illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere per i motivi esposti nel ricorso al Tar Puglia notificato alla S.V. in data 22.09.2021;

TENUTO CONTO dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di redazione del verbale in contestazione;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

Dispone

Per le motivazioni in premessa l'annullamento in autotutela del verbale n. 1256/21 del 15.08.21 e verbale n. 1139/2021 del 16.08.2021 per violazione dell'art 7 del C.D.S., notificati al sig. [REDACTED].

Tale provvedimento sia comunicato all'interessato.



Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Donato Laera

**LA REVOCA
DELLA REVOCA**



**COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Città di Rodi Garganico**

Provincia di Foggia

P.zza Giovanni XXIII^a n.1

☎ Tel. 0884/919420

Tel./fax 0884/966106

Polizia.locale@pec.comune.rodigarganico.fg.it

Vigilanza.rodigarganico@mail.com

Oggetto: revoca del provvedimento di annullamento in autotutela del verbale n. 1256/21 del 15.08.21 e del verbale n. 1139/2021 del 16.08.2021 per violazione dell'art 7 del C.D.S.

VISTO il ricorso presentato al Comando di Polizia Locale in data 15 ottobre 2021 e allibrato al prot. n. 10742 del 15.10.2021 dallo studio legale Avv. Assunta Brunetti, in nome e per conto del Sig. ██████████, con il quale ha chiesto l'annullamento dei verbali n. 1256 del 15.08.21 e verbale n. 1139 del 16.08.2021, per violazione dell'art. 7 del c.d s. per aver transitato con il Camper targato ██████████ su Corso madonna della Libera non rispettando l'Ordinanza n. 16 del 10.06.2021 limitatamente ad alcune categorie di veicoli;

RITENUTO che l'Avv. Assunta Brunetta ritiene che la citata 'Ordinanza appare illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere per i motivi esposti nel ricorso al Tar Puglia notificato alla S.V. in data 22.09.2021;

CONSIDERATO che il provvedimento di annullamento in autotutela dei verbali n. 1256 del 15.08.21 e verbale n. 1139 del 16.08.2021, per violazione dell'art. 7 del c.d s., per i motivi esposti nel ricorso al Tar Puglia in data 22.09.2021, veniva trasmesso in data 09.12.2021 tramite Pec all'avv. Brunetta Assunta;

RITENUTO che il Sig. ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Brunetta, ha presentato ricorso avverso i predetti verbali n. 1256 del 15.08.21 e verbale n. 1139 del 16.08.2021, per violazione dell'art. 7 del c.d s. al Giudice di Pace di Rodi Garganico che con provvedimento n. 229/21 del 26.11.21, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 07.03.2022 ore 09,00 e che il Comune di Rodi Garganico si costituirà in giudizio per far valere le proprie ragioni;

AVV. ASSUNTA BRUNETTI
 ASSUNTA.BRUNETTI@FIRENZE.PECAVvocATI.IT
 ASSUNTABRUNETTI@CONSULENTEGIURIDICO.COM
 VIA DI SAN NICCOLÒ 21 - 50125 FIRENZE – TEL. 3331061448

**LETTERA
 DELL'AVV. BRUNETTI**

Firenze, 15.12.2021

P.E.C. Spett. Comune di Rodi Garganico
 Comando di Polizia locale
 polizialocale@pec.comune.rodigarganico.fg.it

Oggetto: [REDACTED] /Comune di Rodi Garganico. Risposta a
 vs. nota prot. 13026 del 15.12.2021.

La presente in risposta alla vostra nota in oggetto.

Il provvedimento prot. 13026 del 15.12.2021 è basato sulla seguente motivazione “...in attesa della decisione del Giudice di Pace e della decisione del Tar Puglia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”.

In realtà, la situazione di fatto e di diritto non è mutata rispetto a quella valutata dalla S.V. alla data di emissione del provvedimento prot. n. 12781 del 9.12.2021. In particolare, erano già noti i ricorsi al TAR Puglia e al Giudice di pace di Rodi Garganico.

Il provvedimento prot. 13026/2021 non appare dunque motivato, essendo peraltro generico il riferimento a “sopravenuti motivi di pubblico interesse”, né risulta specificata l’istruttoria che avrebbe indotto a una nuova valutazione dell’interesse originario e ciò in violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990.

Tanto premesso, ferma e impregiudicata ogni valutazione circa la possibilità per la P.A. di revocare l’annullamento dei verbali, voglia codesta amministrazione esplicitare le motivazioni effettive del provvedimento prot. n. 13026 del 15.12.2021 oltreché l’istruttoria preventivamente condotta. In ogni caso sarà cura della scrivente depositare le note prot. n. 12781/2021 e prot. n. 13026/2021 sia nel giudizio al TAR sia dinanzi al Giudice di pace trattandosi di palese dimostrazione di resistenza temeraria con abuso del processo come tale passibile di sanzione ex art. 96 c.p.c. avendo la S.V. lasciato a carico dei vari apparati giudiziari l’onere di processi manifestamente evitabili.

Distinti saluti

Assunta Brunetti

Firmato digitalmente da: BRUNETTI ASSUNTA
 Ruolo: 4.5 Avvocato
 Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
 Data: 15/12/2021 11:32:48